

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 10 dicembre 1987, n. 581.

Tabella «Esport». Disposizioni particolari in materia di esportazioni di merci.

### IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto l'art. 36 del trattato istitutivo della Comunità economica europea ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1975, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 1° febbraio 1975 concernente «Tabella Esport - Disposizioni particolari in materia di esportazioni di merci» e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° luglio 1983, concernente la sostituzione degli allegati 1 e 2 al citato decreto ministeriale 10 gennaio 1975, nonché l'aggiunta dell'allegato n. 3 riguardante l'esportazione di taluni prodotti siderurgici verso gli Stati Uniti d'America;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 5 marzo 1984, concernente l'applicazione della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivati, minacciate di estinzione, costituente l'allegato n. 4 al decreto ministeriale 10 gennaio 1975;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1986, con il quale viene aggiunto l'allegato n. 5 al decreto ministeriale 1° luglio 1983, concernente le polveri da caccia liberamente esportabili;

Vista la decisione (CEE) n. 369/87 del Consiglio concernente l'approvazione da parte della Comunità economica europea della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, adottata a Bruxelles il 14 giugno 1983, e il relativo protocollo di emendamento adottato a Bruxelles il 24 giugno 1986;

Visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune la cui entrata in vigore viene stabilita al 1° gennaio 1988;

Ritenuta la necessità di adeguare l'attuale tabella «Esport» alla nomenclatura doganale e statistica della suddetta tariffa doganale comune;

Ritenuta l'opportunità di enucleare in apposito allegato le merci e i prodotti costituenti armi e materiale strategico;

Ritenuta l'opportunità di sostituire il citato decreto ministeriale 10 gennaio 1975 e successive modificazioni;

Considerato che per i prodotti di cui agli allegati nn. 3 e 4 sopra menzionati l'adeguamento sarà effettuato con appositi regolamenti dalla Comunità economica europea;

Decreta:

Art. 1.

Le dogane sono autorizzate a consentire direttamente l'esportazione definitiva di tutte le merci non comprese nella tabella «Esport» di cui agli allegati 1, 2, 4 e 5 al presente decreto, nonché di quelle indicate nell'allegato 6.

L'esportazione delle merci elencate nell'allegato 3 al presente decreto è subordinata all'osservanza delle formalità ivi descritte.

Art. 2.

L'esportazione definitiva delle merci comprese nei predetti allegati 1, 2, 4 e 5 può essere effettuata previo rilascio di autorizzazione ministeriale, secondo quanto stabilito negli stessi allegati.

### Art. 3.

L'esportazione dei prodotti agricoli non compresi nella tabella di cui all'allegato 1, ma soggetti alla regolamentazione agricola comunitaria, è ammessa con l'osservanza della disciplina prevista dai regolamenti delle Comunità europee e relative norme di applicazione.

### Art. 4.

Il regolamento valutario delle esportazioni deve avvenire secondo le norme e le disposizioni valutarie in materia.

Le esportazioni sono, inoltre, soggette all'osservanza delle vigenti norme concernenti i visti, le certificazioni ed i controlli di pubbliche amministrazioni o di determinati enti, in ordine alle rispettive finalità istituzionali. Sono fatte salve le norme che riservano a pubbliche amministrazioni od a determinati enti l'esportazione di talune merci.

### Art. 5.

I capi delle circoscrizioni doganali sono autorizzati a consentire direttamente, con l'osservanza delle prescritte formalità valutarie, la riesportazione di:

a) merci non comprese nella tabella «Esport», ottenute con materie prime importate temporaneamente in conto proprio, anche se commiste con materie prime nazionali comprese nella tabella «Esport»;

b) merci non comprese nella tabella «Esport», ottenute con materie prime di proprietà di non residente importate temporaneamente per lavorazione per conto, anche se sono state aggiunte materie prime nazionali comprese nella tabella «Esport»;

Qualora le merci da riesportare, ottenute nei modi previsti ai precedenti punti a) e b) siano comprese nella tabella «Esport», si applicano le disposizioni di cui all'art. 2;

c) merci temporaneamente importate a titolo diverso da quelli indicati nei precedenti paragrafi:

senza alcuna limitazione, quando la riesportazione abbia luogo verso lo stesso Paese dal quale le merci vennero importate temporaneamente;

limitatamente alle merci non comprese nella tabella «Esport», quando la riesportazione abbia luogo verso un Paese diverso da quello dal quale le merci vennero importate temporaneamente.

### Art. 6.

In attesa della nuova stesura degli allegati 4 e 5 quale risulterà dagli appositi regolamenti che dovranno essere adottati dalla Comunità economica europea, restano provvisoriamente in vigore gli allegati 3 e 4, aggiunti al decreto ministeriale 10 gennaio 1975, indicato nelle premesse, con i decreti ministeriali rispettivamente del 27 maggio 1983 e del 31 dicembre 1985, pure indicati nelle premesse.

Detti allegati provvisori assumono la numerazione di allegati n. 4 e 5 del presente decreto.

### Art. 7.

Ai nuovi allegati 4 e 5 al presente decreto, nella stesura risultante dall'adeguamento alla nuova nomenclatura doganale e statistica della Tariffa doganale comune, effettuati con i predetti regolamenti comunitari, verrà data tempestiva pubblicità nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 9 ottobre 1986.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 10 dicembre 1987

*Il Ministro del commercio estero*

RUGGIERO

*Il Ministro delle finanze*

GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI